



N. 31.

Decreto di immatricolazione delle motoleggere. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle Nostre facoltà;

decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

I proprietari di motoleggere sono tenuti alla regolare immatricolazione dei loro automezzi entro e non oltre il 20 dicembre 1950.

Art. 2.

I contravventori al presente decreto saranno passibili della multa fino a lire 5000.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 1950 (1650 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Marino Della Balda - Luigi Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.